

2.Proposta “cartolarizzazione” -abbattimento ASOS+REPOWERING

Art. XX

(Misure urgenti per favorire l’ abbattimento degli ASOS e il ripotenziamento degli impianti fotovoltaici)

1. Per ciascuno degli anni del **quinquennio 2026-2030 [o triennio 2026-2028]**, la Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata a trasferire risorse, nel limite massimo di 5 miliardi di euro annui, attraverso l’ utilizzo di fondi della gestione separata di cui all’ articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali al fine di garantire una corrispondente riduzione della componente della spesa per gli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione (ASOS). La Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata ad emettere titoli obbligazionari per un ammontare corrispondente a quello di cui al primo periodo, e con scadenza non superiore ai **20 anni**, alle condizioni stabilite dal decreto di cui al comma 2 e comunque ad un tasso di interesse non superiore a quello relativo ai titoli di Stato di pari durata.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze determina, con decreti di natura non regolamentare, i criteri e le modalità per l'effettuazione delle operazioni di cui al comma 1. L’ Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) assicura mediante deliberazione annuale le modalità di restituzione del valore dei titoli e dei relativi interessi di cui al secondo periodo del comma 1.

3. I soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato, riconosciuti dal Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (GSE) in attuazione del decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell’ ambiente e della tutela del territorio 28 luglio 2005 (I Conto Energia), e in attuazione dei decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ ambiente e della tutela del territorio e del mare, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010 e 5 maggio 2011 (II, III e IV Conto Energia), possono optare, entro il 31 dicembre 2026, per la fuoriuscita dai meccanismi di incentivazione alle seguenti condizioni:

a) la fuoriuscita è consentita, a decorrere dal 1° gennaio 2028, ad un numero di impianti la cui potenza complessiva non superi i 10 GW;

b) gli impianti di cui alla lettera a) sono selezionati mediante procedura competitiva, svolta in forma telematica nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, tutela della concorrenza e secondo modalità non discriminatorie, gestita dal GSE, da svolgersi entro il 30 marzo 2027, alle seguenti condizioni:

1) i soggetti richiedenti presentano offerte di ribasso percentuale rispetto al valore base di cui al successivo numero 2);

2) il valore base, espresso in euro per MW, è determinato dal GSE per ciascun impianto, ed è pari al 70 per cento del valore attualizzato dei flussi di cassa residui degli incentivi spettanti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2028 e il termine di cessazione del contratto di incentivazione; il medesimo valore base è calcolato assumendo, come stima della produzione attesa, la media della produzione storica dell' impianto dell' ultimo quinquennio;

3) il GSE ordina le offerte ricevute in senso decrescente rispetto al beneficio atteso per il Sistema fino a concorrenza del limite di cui alla lettera a);

c) i produttori degli impianti selezionati all' esito della procedura di cui alla lettera a), ricevono il relativo corrispettivo, secondo modalità definite da Arera con apposito provvedimento, a condizione che:

1) gli impianti a fonti rinnovabili siano oggetto, a decorrere dal 1° gennaio 2028 ed entro il 31 dicembre 2030, di interventi di rifacimento integrale che comportino un aumento di potenza tale da garantire valori di producibilità pari almeno al doppio di quella attesa negli anni di incentivazione residua dell' impianto esistente;

2) per la realizzazione degli interventi di cui al punto 1) siano utilizzati esclusivamente moduli fotovoltaici iscritti al registro di cui all' articolo 12 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, che corrispondano ai requisiti di carattere territoriale e tecnico di cui al comma 1, lettere b) e c) del medesimo articolo 12;

3) nel caso di impianti con moduli collocati a terra in area agricola, non si configuri un aumento dell' area occupata; in tali casi, gli interventi di rifacimento integrale di cui al punto 1) devono garantire un incremento della producibilità pari almeno il 40% rispetto al valore atteso nel periodo di incentivazione residua;

4) l' energia elettrica prodotta ed immessa in rete, ascrivibile almeno alla metà della potenza risultante dagli interventi di cui al punto 1) sia oggetto di contrattualizzazione ai sensi dell' articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

5) gli impianti a fonti rinnovabili di cui al punto 1) possono partecipare, a valle della procedura di cui alla lettera b), ai meccanismi di supporto di cui agli articoli 6, 7 e 7-bis del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, limitatamente al 50 per cento della potenza risultante dalle operazioni di cui al medesimo punto 1);

6) gli impianti a fonti rinnovabili di cui al punto 3) possono partecipare, a valle della procedura di cui alla lettera b), ai meccanismi di supporto di cui agli articoli 6, 7 e 7-bis del

decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, limitatamente alla potenza corrispondente all' incremento di producibilità ottenuto dalle operazioni di cui al medesimo punto 3).

4. Con decreto del Ministro dell' ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione della presente disposizione, ivi incluse le modalità operative per l' espletamento delle procedure competitive di selezione, i criteri per la determinazione del tasso di attualizzazione, le modalità di contrattualizzazione degli impegni assunti dai soggetti richiedenti, nonché i casi di revoca o decadenza dal beneficio di cui al comma 3, lettera c).

Relazione illustrativa

L' articolo proposto introduce una disposizione volta ad abbattere il valore della componente Asos della bolletta elettrica su cui pesa in modo preponderante il costo dell' incentivazione legata ai decreti cd "Conto Energia" adottati tra il 2005 e il 2012.

Il comma 1 prevede per il quinquennio 2026-2030 l' abbattimento della componente Asos, per un valore massimo di 5 miliardi di euro per ciascun anno, mediante il trasferimento da parte di Cassa depositi e prestiti (Cdp) a Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea) di risorse ottenute mediante l' emissione di titoli obbligazionari di durata non superiore a 20 anni.

Al comma 2, si prevede che il Ministero dell' economia e delle finanze, con decreti di natura regolamentare, definisca i criteri e le modalità per la definizione delle operazioni di cui al comma 1 e che l' Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) definisca con proprio provvedimento le modalità di restituzione del valore dei citati titoli e dei relativi mediante rimodulazione della componente Asos stessa.

La disposizione, inoltre, **al comma 3** introduce per gli impianti fotovoltaici esistenti che hanno aderito al meccanismo del c.d. Conto Energia, un meccanismo volontario di uscita anticipata dai suddetti meccanismi a specifiche condizioni, a patto che l' opzione di uscita sia esercitata entro il 31 dicembre 2026.

In particolare, la **lettera a) del comma 3** prevede che i soggetti interessati che hanno esercitato l' opzione di cui al precedente alinea, potranno uscire dal meccanismo a decorrere dal 1° gennaio 2028, individuando altresì un limite di potenza massima di impianti che potranno beneficiare di tale opzione pari a 10 GW. **La lettera b) del comma 3** prevede che gli impianti siano selezionati mediante procedura competitiva, svolta in forma telematica nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, tutela della concorrenza e secondo modalità non discriminatorie, gestita dal GSE, da svolgersi entro il 30 marzo 2027,

sulla base di specifiche condizioni: (i) il numero 1) della lettera b) prevede nell' ambito della procedura competitiva la presentazione di offerte a ribasso rispetto ad un valore base; (ii) il numero 2) della lettera b) individua le modalità rispetto alle quali il GSE individua il valore base rispetto al quale saranno presentate le offerte a ribasso; (iii) il numero 3) della lettera b) specifica le modalità di ordinamento delle offerte che tiene conto del maggiore beneficio attesa per il Sistema. Successivamente la **lettera c) del comma 3** prevede che soggetti selezionati in esito alla procedura competitiva ricevano il relativo corrispettivo secondo modalità definite da Arera con proprio provvedimento e definisce le condizioni per l' accesso alla misura. In particolare il numero 1) della lettera c) prevede che gli impianti selezionati siano oggetto, a decorrere dal 1 gennaio 2028 ed entro il 31 dicembre 2030, di interventi di rifacimento integrale che comporti un aumento di potenza tale da garantire valori di producibilità pari almeno al doppio di quella attesa negli ultimi anni di incentivazione; il numero 2 della lettera c) prevede che per la realizzazione degli interventi di cui al punto 1) siano utilizzati esclusivamente moduli fotovoltaici iscritti al registro di cui all' articolo 12 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, che corrispondano ai requisiti di carattere territoriale e tecnico di cui al comma 1, lettere b) e c) del medesimo articolo 12; il numero 3) della lettera c) dispone, nel caso di impianti con moduli collocati a terra in area agricola, che dagli interventi di rifacimento non risulti un aumento dell' area occupata rispetto alla configurazione esistente; in tal caso, l' incremento della producibilità sarà almeno del 40%; il numero 4 della lettera c) prevede che l' energia elettrica prodotta e immessa in rete ascrivibile almeno alla metà della potenza risultante dagli interventi di rifacimento, sia oggetto di contrattualizzazione ai sensi dell' articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Infine il numero 5) e il numero 6) della lettera c), prevedono che per la restante metà della potenza (numero 5) o della potenza ascrivibile all' aumento di producibilità (punto 6) gli impianti abbiano la facoltà di partecipare ai meccanismi di supporto di cui agli articoli 6, 7 e 7-bis del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. La partecipazione ai suddetti meccanismi garantirà l' abbattimento della componente asos mediante la stipula dei contratti per differenza per i periodi in cui il prezzo del mercato resta superiore al prezzo strike delle procedure.

Infine **il comma 4** prevede che con decreto del Ministro dell' ambiente e della sicurezza energetica, siano stabilite le modalità di attuazione della presente disposizione, ivi incluse le modalità operative per l' espletamento delle procedure competitive di selezione, i criteri per la determinazione del tasso di attualizzazione, le modalità di contrattualizzazione degli impegni assunti dai soggetti richiedenti, nonché i casi di revoca o decadenza dal beneficio di cui al comma 3, lettera c) del presente articolo.

Relazione tecnica